

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

"CIRCOLO CULTURALE MARCO BIAGI"

TITOLO I

ART.1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt.36 e segg. del Codice Civile, una Associazione non riconosciuta, operante nei settori politico, ricreativo, culturale, che assume la denominazione di "Circolo Culturale Marco Biagi".

L'Associazione ha la sede legale in Bologna, Via M. d'Azeglio n.51 (presso lo Studio del Dott. Gianfranco Trombetti) e la sua durata è illimitata.

Ogni eventuale variazione di indirizzo, entro il Comune di Bologna, non comporterà modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

TITOLO II

ART.2 - Scopo e finalità

I) L'Associazione ha lo scopo di svolgere le attività come di seguito indicate, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli Associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati.

II) L'Associazione nasce dalla volontà di costituire un movimento di uomini e donne attente ai problemi dell'economia, dell'impresa e del lavoro, traendo ispirazione dall'opera e dal pensiero di Marco Biagi, studioso giuslavorista e punto di riferimento per tutti coloro che si sono battuti a favore della massima occupazione e

del diritto costituzionale al lavoro.

L'Associazione persegue la finalità di ricostruire la passione politica e la partecipazione alla vita della Società, a tutela dei valori fondamentali della persona, della sua dignità e del suo sviluppo nell'ambito di una Società equa e giusta.

III) L'Associazione, per il raggiungimento dei su indicati scopi, intende promuovere varie attività e, in particolare:

- la diffusione della cultura e l'ampliamento delle conoscenze attraverso il contatto tra persone, Enti ed Associazioni;
- la promozione di incontri tematici relativi all'economia, alla politica del territorio, del Paese, della politica europea ed estera;
- l'organizzazione di eventi, corsi, convegni, seminari, mostre, proiezione di film, concerti, dibattiti e manifestazioni a carattere politico-culturale, nonché di attività per il tempo libero e amatoriali in qualunque forma organizzata;
- la tutela e l'incremento, anche in forma organizzata e con ogni azione utile, dell'occupazione e del lavoro, nonché la tutela, anche in forma organizzata e con ogni azione utile, dei Diritti Civili e di ogni categoria, con particolare riferimento ai soggetti socialmente deboli;
- la raccolta di fondi per il perseguimento delle finalità associative;
- l'adesione e/o la promozione di qualsiasi attività di divulgazione, anche a carattere editoriale e mediante qualsiasi strumento tecnologico di opere riguardanti i settori di attività dell'Associazione;
- l'adesione e la partecipazione ad Associazioni e/o Istituzioni aventi finalità e scopi

analoghi;

- la collaborazione sotto qualsiasi forma con scuole di ogni grado, Università, Istituzioni pubbliche e/o private;

- la promozione in modo diretto e/o indiretto di iniziative atte a salvaguardare l'immagine del territorio italiano e i suoi beni.

TITOLO III

ART.3 - Associati

Il numero degli Associati è illimitato.

Possono far parte del "Circolo Culturale Marco Biagi", in qualità di Associati, senza discriminazione alcuna, sia le persone fisiche maggiori di 18 anni, sia Enti e/o Associazioni e/o persone giuridiche che, condividendo il presente Statuto, ne facciano domanda.

L'adesione, libera e volontaria, comporta la condivisione dei programmi e degli ideali del Circolo, nonché la collaborazione alla realizzazione degli scopi associativi.

ART.4 - Modalità di ammissione

Chi intende essere ammesso come Associato deve farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda indirizzata al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

All'atto dell'accettazione della richiesta, verrà effettuata l'iscrizione nel Libro degli Associati ed il richiedente acquisirà, a partire da tale momento, la qualifica di Associato e sarà tenuto al versamento della quota associativa.

L'eventuale rigetto della domanda dovrà essere motivato e l'aspirante Associato potrà ricorrere alla prima Assemblea indetta.

ART.5 - Diritti degli Associati e Pubblicità

I) La qualifica di Associato dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o loro mandatari.

II) L'elenco degli Associati non è segreto ed i singoli Associati hanno diritto ad averne copia, a richiesta, in prossimità del rinnovo delle cariche statutarie.

L'Associato si impegna sin dal momento dell'adesione a dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della vigente normativa in materia ed alla divulgazione nei limiti che precedono.

III) Tutte le operazioni riguardanti le adesioni e i rinnovi ad Associato del Circolo sono svolte dal Consiglio Direttivo, sempre nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia di trattamento dei dati personali.

ART.6 - Doveri degli Associati

Gli Associati sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli Organi Associativi;
- al rispetto della Costituzione Italiana;
- al versamento del contributo associativo annuale, stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART.7 - Perdita della qualifica di Associato

La qualifica di Associato si perde per recesso, esclusione, decadenza, o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente aderente.

In ogni caso di cessazione del rapporto associativo, gli Associati o i loro successori a titolo particolare od universale non hanno diritto al rimborso dei contributi annuali associativi versati.

ART.8 - Recesso, esclusione e decadenza

Il recesso da Associato deve essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o e-mail ed ha effetto dal ricevimento.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'Associato:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi e ai valori dell'Associazione;

- che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato dalla prima Assemblea Ordinaria che sarà convocata.

Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato l'Associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro degli Associati.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dalla richiesta di versamento, da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata, comporta la decadenza dell'Associato, senza necessità di alcuna formalità.

ART.9 - Comunicazioni in materia di esclusione

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate agli Associati destinatari mediante lettera raccomandata A.R..

TITOLO IV

ART.10 - Risorse economiche - Fondo Comune

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote e contributi degli Associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Istituzioni o di Enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli Associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo e di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – dalle risorse di cui sopra, da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli Associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART.11 - Esercizio Sociale

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli Associati.

Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli Associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO V

ART.12 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale, (Organo facoltativo);
- e) il Presidente Onorario (Organo facoltativo).

ART.13 - Assemblee

L'Assemblea degli Associati è il massimo Organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni Ordinarie e Straordinarie.

Essa è l'Organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

ART.14 - Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione, che non sia di pertinenza

dell'Assemblea Straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

- A) elezione del Presidente;
- B) elezione del Consiglio Direttivo;
- C) elezione eventuale del Collegio Sindacale;
- D) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- E) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- F) approvazione di eventuali Regolamenti;
- G) deliberazione in merito al rigetto delle domande di adesione e all'esclusione degli Associati;
- H) nomina del Presidente Onorario.

ART.15 - Assemblea Straordinaria

L'Assemblea, di norma, è considerata Straordinaria, quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, nominando i Liquidatori.

ART.16 - Convocazione e maggioranza

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno dieci giorni prima della adunanza, contenente l'Ordine del Giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione; della convocazione è data contestuale comunicazione agli Associati a mezzo posta o e-mail.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno un decimo degli Associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli Associati con diritto di voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto gli Associati in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni Associato ha diritto ad un solo voto.

Ogni Associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due Associati.

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, delibera a maggioranza assoluta degli Associati presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli Associati.

ART.17 - Funzionamento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza, dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del Segretario è proposta dal Presidente dell'Assemblea ed approvata dalla medesima.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constatare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART.18 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti eletti fra gli Associati; il numero dei componenti è determinato dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio, durante il loro mandato, si impegnano a non rivestire cariche anche elettive in partiti politici e, quindi, assumono l'obbligo di dimettersi dal Consiglio Direttivo qualora intendano concorrere per candidature politiche e/o amministrative.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Vice Presidente, il Segretario Generale e il Segretario Amministrativo o Tesoriere.

Possono essere conferite deleghe specifiche ai singoli componenti del Consiglio e/o a Associati. In tale caso gli Associati muniti di deleghe partecipano ai lavori del Consiglio Direttivo, per le questioni agli stessi delegate, senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia

materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei componenti.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando, previa convocazione di tutti i componenti aventi diritto di voto, vi intervenga la maggioranza dei medesimi, e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.

I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico-finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli Associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli Associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;

h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

ART.19 – Integrazione del Consiglio Direttivo

In caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituire i componenti decaduti, nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea degli Associati immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio convocherà con urgenza l'Assemblea degli Associati, cui spetterà eleggere i sostituti, per il reintegro dell'Organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei componenti, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda all'elezione di un nuovo Consiglio.

ART.20 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Il Presidente ha i seguenti compiti:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli Associati;
- stabilisce l'Ordine del Giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- presiede e coordina l'attività dell'Associazione, con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'Ordinaria Amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di

urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

La firma del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART.21 - Presidente Onorario

L'Assemblea ha la facoltà di provvedere alla nomina di un Presidente Onorario dell'Associazione, scegliendolo tra personalità che si siano contraddistinte per particolari attività a favore dell'Associazione e/o dei valori che essa rappresenta e/o per la vicinanza alla persona di Marco Biagi.

Il Presidente Onorario, ove nominato, partecipa di diritto al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

ART.22 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, Organo facoltativo, ove nominato, ha funzioni di controllo, viene eletto dall'Assemblea degli Associati ed è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non Associati e resta in carica tre anni.

Nomina al proprio interno il Presidente.

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle scritture contabili e

vigilare sul rispetto dello Statuto.

Assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo e all'Assemblea degli Associati, senza diritto di voto.

In sede di Assemblea degli Associati presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico-finanziario.

ART.23 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, fatto salvo un rimborso per le spese eventualmente sostenute in conseguenza delle stesse.

ART.24 - Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale, Libro Associati) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione degli Associati per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

TITOLO VI

ART.25 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un Liquidatore, scelto anche fra i non Associati, che curi la liquidazione di tutti i beni

mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'Organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2000 e al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.329 del 21 marzo 2001, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

In ogni caso, tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.26 - Foro eletto

Il Foro competente in via esclusiva per la risoluzione di qualsiasi controversia dovesse sorgere tra gli Associati ed il Circolo è quello di Bologna.

ART.27 - Applicazione di norme tributarie e civili

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si vogliono applicabili tutte le disposizioni di cui all'art.30 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n.185 e delle norme da tale articolo richiamate, l'art.148 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 e l'art.4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633.

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, quando applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.